

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1342 DEL 31 LUGLIO 2019

**OFFERTA ERMES OPERATORI**  
per la cessione a sportello di risorse della Rete  
Pubblica Regionale (RPR)

**DISCIPLINARE**

## INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI .....	3
Articolo 1 – Definizioni.....	3
Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione.....	6
Articolo 3 – Principi generali .....	6
TITOLO II – DIRITTO D’ USO DI INFRASTRUTTURE NELL’AMBITO DELLA RPR .....	8
Articolo 4 – Risorse offerte agli Operatori .....	8
Articolo 5 – Condizioni e vincoli generali .....	8
Articolo 6 - Procedura di assegnazione delle infrastrutture.....	9
Articolo 7 - Criteri e procedure di concessione .....	10

## TITOLO I – DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Definizioni

1. **Aree Bianche, Grigie e Nere:** si intendono, rispettivamente, le zone a fallimento di mercato totale o parziale (Aree Bianche e Grigie) e le zone con una sufficiente presenza di mercato (Aree Nere) nell'erogazione di servizi di comunicazione elettronica a banda larga, così come definite nel pronunciamento della Commissione Europea "Aiuto di Stato N 436/2010 – Italia. Banda larga in Friuli Venezia Giulia (programma ERMES)" (23.05.2011 C(2011)3498 final);
2. **Capacità Trasmissiva:** si intende, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. n) della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), la capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura di telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate, attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta;
3. **Cavedi:** s'intendono le strutture impiantistiche per il passaggio di Cavidotti e l'accesso a questi;
4. **Cavi:** s'intendono i fasci di fibre ottiche posate nei Tubi o nei Microtubi che compongono la RPR;
5. **Cavidotti:** significa i cavidotti costituiti da tubi idonei alla posa di Cavi;
6. **Co-locazione:** si intende il servizio che consente ad un Operatore Concessionario di disporre di spazi equipaggiati nell'ambito della RPR per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare Apparati e Cavi;
7. **Concedente:** soggetto proprietario delle Risorse messe a disposizione degli operatori ai sensi del presente Disciplinare;
8. **Concessione:** provvedimento amministrativo emesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia a favore dell'Operatore aggiudicatario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare;
9. **Concessionario:** Operatore di telecomunicazioni al quale è concesso, ai sensi del presente Disciplinare, il Diritto d'Uso su risorse della RPR per la Durata indicata nella Concessione;
10. **Contratto:** Contratto stipulato fra l'Operatore Concessionario ed Insiel SpA, a ciò delegata dalla Regione, a fronte di una Concessione.
11. **Diritto d'Uso:** si intende il diritto personale di godimento non esclusivo e limitato nel tempo su risorse della RPR, concesso ai sensi del Disciplinare;

12. **Disciplinare:** è il presente documento, che regola la messa a disposizione agli Operatori delle Risorse per le finalità di cui all'articolo 33, comma 6 della Legge Regionale 3/2011;
13. **Domanda di Concessione:** si intende la domanda presentata da un Operatore per richiedere il Diritto d'Uso su risorse della RPR ai sensi del presente Disciplinare;
14. **Domanda Preliminare:** domanda presentata da un Operatore a fronte di un'offerta pubblica per la cessione a sportello di risorse della RPR al fine di manifestare interesse all'utilizzo delle Risorse;
15. **Durata:** si intende la durata della Concessione, espressa in anni;
16. **Fibra Ottica:** s'intende ciascuna fibra ottica presente nei Cavi;
17. **Fibra Ottica Spenta:** s'intende la Fibra Ottica appartenente alla RPR non illuminata da emissioni di apparati opto-elettronici;
18. **Importo:** importo dovuto dall'Operatore Concessionario per poter usufruire delle Risorse concesse.
19. **Infrastruttura di Posa:** l'infrastruttura RPR idonea ed atta alla posa di Microtubi, Cavi/Microcavi costituita da tubazioni con relativi pozzetti, all'interno dei quali sono alloggiati Cavi e muffole e tutti i materiali accessori;
20. **Insiel S.p.A.:** s'intende la società Insiel S.p.A., con sede in Trieste, Via San Francesco d'Assisi, n. 43, Partita IVA 00118410323, *in house provider* della Regione per i servizi di Information Technolgy, debitamente autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica dal competente Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento Comunicazioni), alla quale è demandata la gestione della Rete in osservanza del disposto della Legge Regionale 3/2011, dell'articolo 4, secondo comma, lettera g) dello statuto sociale, nonché dell'articolo 6 del Codice, e, per l'effetto, la gestione dei rapporti, anche contrattuali, fra la Regione e gli Operatori ai sensi del presente Disciplinare, nell'esclusivo interesse dell'Ente di riferimento;
21. **IRU: *Indefeasible Right of Use*,** diritto personale di godimento, pieno ed indisturbato, limitato nel tempo, di infrastrutture e servizi nell'ambito di una rete, con il mantenimento della proprietà in capo al proprietario della rete medesima, entro i limiti derivanti dalla Concessione;
22. **Listino:** indica il "Listino dei prezzi applicati per la concessione agli operatori di comunicazione elettronica delle risorse della Rete Pubblica Regionale" (RPR);
23. **Microtubi:** sono le tubazioni di Rete destinate all'installazione e protezione dei Cavi, interrate o aeree;

24. **Offerta ERMES Operatori:** è l'insieme delle procedure e dei documenti che regolano la Concessione di risorse della RPR agli operatori di telecomunicazioni;
25. **Operatore:** un'impresa attiva nell'erogazione di servizi di comunicazione elettronica a ciò autorizzata ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 1.8.2003, n° 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
26. **Proposta tecnico economia:** è redatto da Insiel SpA a fronte di una Domanda Preliminare, ai sensi dell'art. 7, secondo l'esito dell'istruttoria e contiene le indicazioni per le opere propedeutiche alla consegna delle risorse e gli eventuali oneri a carico dell'Operatore;
27. **Punto di consegna:** indica un punto della RPR nel quale è tecnicamente possibile per l'Operatore Concessionario interconnettere la propria infrastruttura alle infrastrutture della RPR;
28. **Regione:** indica la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità D'Italia, 1, codice fiscale 80014930327;
29. **Rete Dorsale:** la porzione di una rete di comunicazione elettronica, distinta dalla Rete di accesso, impiegata per il trasporto in *backhauling* o in transito di segnali di comunicazione elettronica;
30. **Rete di Accesso:** l'insieme dei collegamenti che connettono l'utenza con una Rete Dorsale;
31. **Risorse:** indica i seguenti elementi della RPR messi a disposizione degli Operatori ai sensi del presente Disciplinare e della Legge Regionale 3/2011, eccedenti il fabbisogno della Pubblica Amministrazione: i) Infrastrutture di Posa, ii) Fibra Ottica Spenta, iii) Spazi in Collocazione;
32. **RPR:** Rete Pubblica Regionale, indica l'insieme delle infrastrutture di proprietà regionale costituito da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga. Costituiscono la RPR anche le infrastrutture appartenenti a soggetti societari di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 della legge regionale 3/2011;
33. **Specifiche tecnico-operative:** procedure e norme tecniche che gli Operatori dovranno rispettare per interconnettersi ed utilizzare le risorse della RPR;
34. **Territorio:** indica il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
35. **Tratta:** indica la porzione continua di RPR compresa tra 2 (due) Punti di consegna;
36. **Tube:** si intende la componente fisica che consente la canalizzazione, l'alloggio e la protezione di uno o più Cavi.

## Articolo 2 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare definisce la disciplina generale applicabile per la messa a disposizione agli Operatori delle Risorse ai sensi della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
2. Le modalità di concessione delle risorse della rete sono state definite previa consultazione della Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Commissione Europea, che con Decisione C(2011)3498 final del 23.05.2011 ha valutato le misure di cui al Programma ERMES compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
3. Il presente Disciplinare è approvato dalla Regione, nell'ottica di assicurare alla Pubblica Amministrazione la necessaria connettività e, al contempo, valorizzare l'asset di Rete mettendolo a disposizione degli Operatori affinché questi possano erogare servizi alle imprese, alle associazioni e ai cittadini sul territorio, anche allo scopo di colmare lo svantaggio digitale e di consentire l'accesso ai servizi ad alto contenuto tecnologico, ai sensi dell'articolo 33, comma 6 della legge regionale 3/2011.
4. L'Offerta ERMES Operatori per la cessione a sportello di risorse della RPR comprende i seguenti documenti:
  - a) Disciplinare;
  - b) Listino;

## Articolo 3 – Principi generali

1. La disciplina del presente Disciplinare è ispirata a principi di semplificazione, competizione, *open access*, non discriminazione, efficacia e neutralità tecnologica allo scopo di valorizzare e garantire il trasparente ed efficace uso e condivisione delle risorse della RPR da parte dei Concessionari, ai fini dello sviluppo di un contesto competitivo e concorrenziale di settore ed assicurando la connettività diffusa e il superamento del *digital divide* nel Territorio. La messa a disposizione delle risorse della RPR è autorizzata nelle forme qui espresse nel rispetto dei principi amministrativi e concorrenziali ed a condizioni eque, obiettive, trasparenti e non discriminatorie tra Operatori. Quando possibile, per il raggiungimento delle finalità contemplate dal Disciplinare, sono da preferirsi forme di condivisione ed uso promiscuo della RPR e delle relative risorse periferiche tra Operatori, scongiurando inutili duplicazioni d'investimenti in opere infrastrutturali laddove incidenti sul decoro o libera fruibilità del territorio, nel quadro di una maggiore condivisione, razionalità e più capillare e diffusa digitalizzazione ed offerta dei servizi della società dell'informazione a vantaggio degli amministrati e della connettività diffusa.

2. Gli Operatori Concessionari di Diritti d'Uso sulle risorse della RPR hanno l'obbligo di tenere indenne il Concedente da ogni onere derivante dalle opere e dagli interventi di sistemazione delle infrastrutture ed aree pubbliche coinvolte dagli interventi di posa di Fibra Ottica e predisposizione dei relativi apparati attivi necessari a garantire l'accesso e l'uso delle infrastrutture della RPR, oltre che di installazione e manutenzione dei suddetti. Gli Importi richiesti sono finalizzati a contribuire in via continuativa e sostenibile alla manutenzione, sviluppo e valorizzazione della RPR ed a garantirne la copertura e diffusione in favore della popolazione regionale.
3. I diritti concessi agli Operatori Concessionari a norma del presente Disciplinare sono in ogni caso temporanei; gli Operatori devono sottostare agli obblighi economici previsti nel Listino, orientati al costo secondo i principi regolamentari applicabili e in linea con il Parere richiesto dalla Regione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
4. Gli Operatori Concessionari che fruiscono delle risorse della RPR sono tenuti a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Codice. Gli Operatori Concessionari sono altresì tenuti a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica ed a garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, nonché a garantire la convergenza, l'interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti. L'uso della Rete è garantito in regime di neutralità tecnologica, nel rispetto delle prescrizioni del Codice.
5. I prezzi indicati nel Listino sono individuati ed aggiornati nel rispetto della piena replicabilità dei costi da parte degli Operatori interconnessi e sono in ogni caso tenute in considerazione, ove applicabili, le tariffe applicate sul mercato in contesti pubblici e privati analoghi, anche a livello europeo. Il Disciplinare ed il Listino si ispirano ai principi di trasparenza, equità, non discriminazione e proporzionalità, obiettività, pertinenza ed efficienza dell'investimento, nel quadro del generale interesse dello sviluppo della concorrenza di settore e dei servizi della società dell'informazione sul territorio.
6. E' fatto divieto all'Operatore Concessionario di Risorse ai sensi del presente Disciplinare, di cedere ad Operatori terzi qualsivoglia diritto su dette risorse e/o di fornire forme di garanzia sulle medesime.

## **TITOLO II – DIRITTO D' USO DI INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO DELLA RPR**

### **Articolo 4 – Risorse offerte agli Operatori**

1. Agli Operatori è riconosciuto il diritto di richiedere, ai sensi del presente Disciplinare, l'uso delle seguenti Risorse messe a disposizione nell'ambito della RPR:
  - a) Infrastrutture di Posa;
  - b) Fibra Ottica Spenta;
  - c) Spazi in Co-locazione.

### **Articolo 5 – Condizioni e vincoli generali**

1. Sono messe a disposizione degli Operatori quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di interoperabilità, concorrenzialità, efficienza e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Operatore dovrà essere titolare di autorizzazione generale per le reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i (codice delle comunicazioni elettroniche) e dovrà possedere i "requisiti di ordine generale" di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti".
3. Al fine di garantire un'adeguata e condivisa fruizione delle Risorse della RPR da parte degli Operatori interessati, in applicazione dei principi di cui all'articolo 3, comma 1, quale indicazione generale, ad ogni Operatore non potrà essere concessa più di una coppia di fibre tra quelle disponibili su ogni tratta. Detti limiti potranno essere superati solamente a seguito di valutazione tecnica positiva da parte di INSIEL. In ogni caso non potrà essere assegnato allo stesso Operatore un numero di fibre pari al valore minore tra 4 coppie e il del 30% delle fibre disponibili su ogni singola tratta.
4. Il rapporto con gli Operatori è regolato da Concessioni, rilasciate dal Concedente, e da Contratti, stipulati fra gli Operatori e Insiel SpA a fronte delle Concessioni. E' obbligo di ogni Operatore Concessionario assicurare in ogni tempo la separazione logica e fisica della RPR rispetto alla propria rete di comunicazioni a questa interconnessa, salvi i necessari punti di interconnessione. L'Operatore è tenuto in ogni caso ad eliminare, laddove informato, a propria cura ed onere e nel minor tempo possibile, ogni ipotesi di interferenza o commistione tra sistemi e trasmissioni della propria rete con l'infrastruttura della RPR, manlevando il Concedente da ogni danno, perdita o responsabilità al riguardo, anche rispetto a pretese di terzi fruitori dei servizi erogati dagli Operatori Concessionari.

## Articolo 6 - Procedura di assegnazione delle infrastrutture

1. Insiel pubblica e mantiene aggiornata sul proprio sito web ([www.insiel.it](http://www.insiel.it)) la disponibilità di Infrastrutture per gli Operatori e le relative condizioni economiche. Tale disponibilità è comunque condizionata dall'esito delle verifiche attivate sulle specifiche porzioni d'infrastruttura a fronte delle domande ricevute e/o degli impegni già assunti.
2. La Domanda preliminare dovrà essere inviata ad Insiel esclusivamente via PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.insiel.it](mailto:protocollo@pec.insiel.it) e dovrà riportare le seguenti informazioni:
  - Dati identificativi e indirizzo dell'Operatore;
  - Recapito PEC da utilizzare per le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto;
  - Risorse di interesse (percorsi e numero di coppie di fibre ottiche richieste su ciascun percorso, tratte di interesse e numero di coppie di fibre ottiche richieste su ciascuna Tratta e tecnologie utilizzate dall'Operatore)

Unitamente alla Domanda preliminare, l'Operatore dovrà anche presentare documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nonché i requisiti di ordine soggettivo.

La presentazione della Domanda preliminare non costituisce impegno alla stipula del contratto di acquisizione dei diritti d'uso.

3. Con cadenza bimestrale INSIEL prende in carico le domande pervenute che saranno esaminate in ordine cronologico. Per ciascuna domanda Insiel avvierà un'istruttoria tecnica al fine di:
  - verificare l'effettiva disponibilità dell'infrastruttura richiesta;
  - individuare le caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture richieste e gli eventuali vincoli specifici;
  - richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni all'Operatore richiedente;
  - avviare, se necessario, eventuali approfondimenti, sopralluoghi o accertamenti;
  - definire le opere e gli interventi necessari per rendere l'infrastruttura fruibile dall'Operatore.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, Insiel ne darà tempestiva comunicazione all'Operatore.

4. All'esito positivo dell'istruttoria tecnica, Insiel provvede a formalizzare una Proposta tecnico-economica riferita al contenuto della Domanda preliminare, secondo le condizioni previste nell'Offerta e richiamando eventuali aspetti specifici connessi allo stato dell'infrastruttura e agli interventi necessari. La Proposta può riguardare la totalità o solo una parte delle infrastrutture richieste dall'operatore, secondo l'esito dell'istruttoria e contiene le indicazioni per le opere necessarie nonché gli eventuali oneri a carico dell'Operatore.

La Proposta tecnico-economica, pertanto, espone:

- l'elenco dettagliato e le mappe delle tratte di fibra ottica di interesse dell'Operatore, il numero di fibre ottiche richieste e concedibili per ciascuna tratta e la relativa lunghezza;
- le opere e gli interventi propedeutici che dovranno essere effettuati da Insiel ai fini della consegna delle risorse richieste ed i relativi costi;
- gli Importi complessivamente dovuti dall'Operatore per i diritti d'uso e i servizi di manutenzione;
- ulteriori dati eventualmente necessari ai fini della predisposizione della Domanda di Concessione di cui in seguito.

Gli Importi inerenti alla Proposta tecnico-economica sono determinati ai sensi del Listino.

5. L'Operatore, qualora intenda procedere, dovrà accettare la proposta tecnico-economica di Insiel entro i 15 giorni successivi dandone comunicazione via PEC all'indirizzo [protocollo@pec.insiel.it](mailto:protocollo@pec.insiel.it). In caso di mancata comunicazione la proposta si ritiene decaduta.

#### **Articolo 7 - Criteri e procedure di concessione**

1. Successivamente all'accettazione della Proposta tecnico-economica, la concessione dei Diritti d'Uso sulle risorse della RPR è subordinata alla presentazione da parte dell'Operatore interessato di una Domanda di Concessione corredata da una nota illustrativa indicante le Risorse di interesse e che riporti:
  - una stima del numero di utenze alle quali viene garantita la disponibilità del servizio;
  - il tipo di utenza (residenziale o business);
  - la capacità di banda massima garantita all'utente finale;
  - una stima dei tempi di realizzazione.

2. L'Operatore è in ogni caso tenuto a garantire agli utenti una capacità di banda minima di 30Mb/s.
3. Le richieste formulate dagli Operatori nella Domanda di Concessione vincolano questi ultimi, in caso di effettiva Concessione, alla fruizione e presa in carico della totalità delle Risorse ivi indicate. In nessun caso saranno cedute Risorse diverse da quelle indicate dall'Operatore nella Domanda di Concessione.
4. L'Operatore Concessionario è inoltre tenuto a fornire ogni ulteriore informazione che Insiel SpA dovesse richiedere al fine di verificare il rispetto delle condizioni e vincoli derivanti dal presente Disciplinare e dalla normativa di settore, nonché il perdurare dei requisiti soggettivi e di ordine generale previsti ai fini della Concessione.
5. Il mancato rispetto da parte dell'Operatore Concessionario delle condizioni di cui alla Concessione o al successivo Contratto entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine previsto nella Concessione o nel Contratto comporta la revoca della concessione e costituisce una clausola risolutiva espressa unilaterale, che Insiel S.p.A. potrà esercitare in qualsiasi momento.
6. In nessun caso è applicabile il principio del silenzio-assenso, dovendo ritenersi necessario un atto dispositivo d'assenso per ogni attività qui contemplata. In caso di inutile decorso dei termini indicati, dovrà intendersi che le interrogazioni o le domande presentate dall'Operatore abbiano avuto esito negativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE